



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI
CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 E PER
L'ESECUZIONE DELLA CAMPAGNA VACCINALE NAZIONALE

DETERMINA N. 180 IN DATA 1.0 MAR. 2022

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTA** la dichiarazione con cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha definito l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, in data 11 marzo 2020, come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- VISTE** le successive delibere con cui lo stato di emergenza è stato prorogato, ed in particolare la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 nonché l'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2 con i quali lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 2021;
- VISTO** il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante la "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19", che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 ;
- VISTO** l'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ai sensi del quale è stato nominato il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza ed attuare ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria acquisendo, tra l'altro, ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale avvalendosi di soggetti attuatori e di società *in house* nonché delle centrali di acquisto;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2021, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2021, foglio n. 508, con il quale il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo FIGLIUOLO è stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, conferendogli i poteri di cui al richiamato art. 122;
- VISTO** il richiamo contenuto nel disposto di cui all'art. 8 del D.L. n. 76/2020 ed all'art. 122 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, che consente al Commissario Straordinario di adottare provvedimenti "in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea";

- CONSIDERATO** che le procedure approvigionative poste in atto dal Commissario, in ragione del predetto peculiare contesto normativo e dei rilevanti interessi pubblici ad esse sottesi scaturenti dall'emergenza sanitaria in atto, sono comunque improntate ai canoni di massima celerità e flessibilità;
- VISTA** la Delibera ANAC n. 203 del 9 marzo 2021 (Fasc. Anac. N. 3688/2020) che nel sancire la necessità di bilanciare le esigenze di efficacia (intesa come perseguimento degli obiettivi prefissati) e di tempestività dell'azione amministrativa con il prioritario obiettivo della tutela della salute, conferma, quanto peraltro contemplato dall'art. 30 del D. Lgs. N. 50/2016, che il generale principio dell'economicità, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle soprarichiamate norme, è subordinato alla tutela della salute come fondamentale diritto costituzionale dell'individuo e interesse della collettività;
- VISTA** l'ordinanza n. 1/2021 con la quale il Commissario Straordinario, in ragione delle sopravvenute esigenze di carattere operativo-sanitario e del mutato quadro emergenziale, ha rimodulato l'articolazione della precedente struttura di supporto alle attività di competenza commissariale;
- VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 - *Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato*;
- VISTO** il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 - *Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*;
- VISTO** il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
- DATO ATTO** altresì che l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- RICHIAMATI** i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;
- RICHIAMATI** altresì i principi e le disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- RICHIAMATO** l'art. 1, co. 15, L. 6 novembre 2012, n. 190, in ordine agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;
- VISTO** l'art. 5-bis, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che prevedeva “ *fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020*”;
- PRESO ATTO** che in ossequio a quanto previsto dal predetto art. 5-bis, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la struttura del Commissario *pro tempore*, aveva avviato diverse procedure negoziali, necessarie a fronteggiare la sempre più massiva richiesta di dispositivi sul territorio nazionale quale materiale fondamentale al contrasto della pandemia;

- CONSIDERATO** che, tali previsioni di proroga di cui ai decreti legge susseguiti nel tempo, non hanno ricompreso quanto disposto dall'art. 5-bis, comma 2, del decreto legge n. 18/2020, rendendo di fatto non più utilizzabili i dispositivi di protezione individuali carenti delle certificazioni CE di cui alla vigente normativa, come peraltro confermato dall'Avvocatura Generale dello Stato che, su richiesta di parere della Struttura Commissariale di cui al prot. CSEC19RM 001 REG2021 1009658 in data 19.05.21 relativamente alla vigenza dell'art. 5 bis, comma 2, decreto legge 18/2020 convertito in legge n.27/2020, chiariva che la scadenza della norma in argomento “*resta riferita al 31 luglio 2020*”;
- TENUTO CONTO** che, la decadenza della norma ha impedito la distribuzione dei dispositivi approvati in deroga determinando un accumulo ingente dei predetti materiali presso i magazzini della Struttura Commissariale proprio in ragione dei contratti stipulati dalla Struttura *pro tempore*;
- CONSIDERATO** che, nell'ambito del più ampio progetto delle donazioni a favore di Paesi terzi colpiti in maniera grave dalla pandemia da Covid-19, nel corso del tempo, i predetti manufatti sono stati oggetto di “offerta”;
- CONSIDERATO** che l'Area Logistica Operativa, nell'ambito delle attività di verifica dei materiali giacenti presso i magazzini a disposizione di questa Struttura ha individuato una prima tranche di manufatti non più utilizzabili per un volume complessivo di circa 40.000 m³ di cui alle tipologie di seguito sintetizzate:
- dispositivi di protezione individuali e rotoli di *melt blow* con vita tecnica scaduta e/o certificazioni non idonee;
 - dispositivi di protezione individuali muniti di validazione del Comitato Tecnico Scientifico, non più idonei per mancata proroga dei termini di cui all'art. 5-bis, comma 2, del decreto legge n. 18/2020;
- TENUTO CONTO** che, per lo stoccaggio presso i magazzini dislocati sul territorio nazionale di tali materiali non più impiegabili, si sostiene un onere mensile a carico dell'Amministrazione di circa 1,07 M € iva inclusa;
- CONSIDERATO** che una eventuale attività di esplorazione del mercato, potrebbe accertare se il materiale in argomento possa essere oggetto di riutilizzo con differente destinazione d'uso, ovvero riciclato attraverso un idoneo processo di trasformazione rispettoso del dettato normativo in materia di tutela della salute e dell'ambiente;
- VISTO** il D.P.R. 13.02.2001, nr. 189, recante “*Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato*” e il relativo parere rilasciato dalla competente Agenzia del Demanio – Direzione Governo del Patrimonio e trasmesso con mail in data 5 agosto 2021, circa l'alienazione di beni mobili in modo autonomo, in forza delle deroghe concesse al Commissario Straordinario con ex art. 122 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (caso analogo);

il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale in persona del Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo FIGLIUOLO, ai sensi delle richiamate disposizioni

DETERMINA

La nomina a Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) del Ten. Col. con Riccardo NESTA per procedere all'alienazione, mediante procedura informale di dispositivi di protezione individuali e *melt blow*.

Il R.U.P dovrà:

- procedere alla pubblicazione di specifica manifestazione d'interesse da pubblicare sul sito del committente;
- interpellare gli eventuali Operatori Economici accorrenti che avranno inviato istanza alla manifestazione di interesse affinché presentino la propria offerta;
- realizzare la vendita con aggiudicazione in favore del migliore offerente, anche in presenza di una sola offerta

valida;

- prevedere la possibilità di ammettere offerte parziali all'interno dei lotti;
- specificare che, dovrà esser versato anticipatamente il corrispettivo offerto entro i termini stabiliti dalla stazione appaltante, e che sono a totale carico della Ditta acquirente gli oneri relativi al prelievo, carico, trasporto e scarico presso i propri stabilimenti o luoghi di destinazione (da eseguirsi esclusivamente con mezzi e manovalanza propri della Ditta aggiudicataria). La selezione dei magazzini dai quali prelevare il materiale è scelta insindacabile della Struttura;
- acquisire dichiarazione dalla ditta aggiudicataria relativamente all'utilizzo che intenderà fare del materiale oggetto di acquisizione, e dell'assoluto rispetto del dettato normativo specifico vigente in Italia e/o nei paesi a cui si vorranno destinare i materiali aggiudicati;

La presente autorizzazione sarà pubblicata sul profilo Internet del committente

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER L'EMERGENZA COVID-19**
(Gen.C.A. Francesco Paolo FIGLIUOLO)

